

FULVIO GIGLIOTTI

---

## Fatto notorio e informazioni accessibili in rete \*

---

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT  
ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT  
ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT  
ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT  
ABSTRACT

839

*ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT AB-  
STRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT AB-  
STRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT AB-  
STRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT AB-  
STRACT*

---

\* Costituisce – omesse le parole di circostanza e con l'aggiunta delle note e talune lievi variazioni – il testo della relazione presentata in occasione delle *Giornate di studio in ricordo di Carlo Lessona nel centenario della morte. Il sistema delle prove civili e penali tra disciplina tradizionale e istanze di rinnovamento* - Roma (sala conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura), 24-25 ottobre 2019.

Fulvio Gigliotti

---

Sommario: 1. Premessa. – *Sez. I. La nozione sostanziale di fatto notorio.* 2. La formazione del concetto e la distinzione con le cc.dd. massime di esperienza. – 3. Il fatto notorio nel c.d. progetto Carnelutti e l’insegnamento di Calamandrei. – 4. L’esperienza giurisprudenziale. – 5. Caratteristiche della notorietà del fatto. – *Sez. II. Il regime processuale del fatto notorio.* 6. Il problema dell’allegazione del fatto. – 7. L’invocazione del fatto notorio nel processo. – 8. L’utilizzazione processuale del fatto notorio. – *Sez. III. Internet e fatto notorio.* 9. Informazioni presenti in rete e (possibile) notorietà del fatto. – 10. Una recente proposta di reinterpretazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c. – 11. (*Segue*) Considerazioni critiche.

### 1. - Premessa.

Il tema che forma oggetto del mio intervento richiede, necessariamente, una preliminare ricognizione della nozione e dello stato dell’arte in materia di fatto notorio <sup>1</sup>, essendo logicamente indispensabile procedere ad una preventiva delimitazione del fenomeno rispetto al quale domandarsi se – ipoteticamente – il sistema della rete, del *Web* (e dei dati in esso presenti o da esso ricavabili), possa, eventualmente, esplicitare qualche incidenza <sup>2</sup>.

Per questa ragione procederò a dividere (idealmente) il mio intervento in due parti, la prima e più consistente delle quali (a sua volta divisa in due

---

840

---

<sup>1</sup> La letteratura in proposito è assai consistente. Limitandosi a una informazione essenziale v.: P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, I, 273 ss. (ora in M. CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche*, vol. V, Napoli, 1972, 425 ss.; da qui le citazioni); E. ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, II, 3 ss.; G. MAZZARELLA, *Appunti sul fatto notorio*, *ivi* 1934, II, 64 ss.; L. FERRARA, *Relatività del notorio*, in *Foro it.*, 1940, I, 965 ss.; G.A. MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, I, 286 ss.; L. MONTESANO, *Osservazioni sui fatti notori*, *ivi* 1947, III, 222 ss.; V. DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, *ivi*, 1947, I, 264 ss.; G. DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1947; Id., *Fatto notorio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 999 ss.; C. LEONE, *Contributo allo studio delle massime di esperienza e dei fatti notori*, Bari, 1950; F. CARNELUTTI, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, 639 ss.; R. VACCARELLA, *Quaedam sunt notoria iudici tantum non aliis*, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2552; L. DITTRICH, *Appunti per uno studio del fatto notorio giudiziale*, in *Studi in onore di G. Tarzia*, Milano, 2005, I, 819 ss.; G. BERTOLINO, *In tema di fatto notorio*, in *Giur. it.*, 2009, 1473 ss.; M. TARUFFO, in A. Carratta-M. Taruffo, *Poteri del giudice*, in *Comm. al c.p.c.*, Bologna, 2011, sub art. 115, spec. 496 ss.; L. DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 108 ss., ma spec. 123 ss.; A. PANZAROLA, *Il notorio, la Judicial Notice e i concetti di prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 610 ss.; V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 333 ss.; P. COMOGGIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova. L’accertamento del fatto nella diffusione delle conoscenze*, Torino, 2018, *passim*, ma spec. 155 ss. e 302 ss.; S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio e la sua esatta affermazione*, in *Giur. it.*, 2019, 1547 ss.

<sup>2</sup> In proposito v. A. NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da Internet*, in *Giur. merito*, 2007, 2570 ss.; F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete Internet: un rapporto difficile*, in *AIDA - Annali it. dir. aut., cultura e spettacolo*, 2015, 383 ss.; in estrema sintesi v. anche S. CORTESE, *Il Giudice non può cercare prove su Internet*, in [www.lexit.it](http://www.lexit.it).

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

*Sezioni*) destinata, naturalmente, proprio alla ricognizione del concetto di fatto notorio e alla considerazione del regime giuridico che, intorno ad esso, l'elaborazione scientifica e l'esperienza giurisprudenziale hanno progressivamente delineato<sup>3</sup>.

Invero, soltanto una volta determinato, sia pure solo stipulativamente, l'esatto significato del sintagma "fatto notorio" sarà possibile domandarsi se, o in che misura, la disponibilità di nuove tecnologie sia in grado di influire sul processo (e, per quanto qui più strettamente interessa, sulla nozione del fatto notorio); o se, invece, esse, o i dati che possono esserne ricavati, debbano rimanere al di fuori della valutazione giudiziale, ove non adeguatamente introdotti nella sede processuale (secondo il noto brocardo *quod non est in actis non est in mundo*<sup>4</sup>), come apoditticamente teorizzato da un personaggio di un recente romanzo inglese<sup>5</sup>, sulla scorta, probabilmente, di qualche caso giudiziario realmente verificatosi<sup>6</sup>.

Per altro verso, poi, una volta effettuata quella prima ricognizione, occorrerà anche domandarsi se e in che modo il fenomeno del *Web* sia in grado di esplicitare riflessi *proprio* sulla nozione di fatto notorio (piuttosto che, al limite, sulla dimensione processuale intesa in senso più ampio).

---

841

---

*Sezione I - La nozione sostanziale di fatto notorio*

## 2. - La formazione del concetto e la distinzione con le cc.dd. massime di esperienza.

L'idea secondo la quale la notorietà di una determinata situazione o

---

<sup>3</sup> Per una sintesi aggiornata sul tema v. L. DITTRICH, in Id. (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2019, 1743 ss.

<sup>4</sup> La cui formulazione sembrerebbe da ascrivere a SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II, II, 64; sul principio v. L. SCHMITZ (a cura di), *Quod non est in actis non est in mundo*, Arsenal, 1991.

<sup>5</sup> Mutuo la segnalazione dalla premessa del volume di P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., XI s. Il romanzo è quello di I. McEWAN, *La ballata di Adam Henry*, Torino, 2014, 142 (trad. it. di *The Children Act*, London, 2014).

<sup>6</sup> Nel 2014, il Sig. Karl Stoddart, giurato ventinovenne, avrebbe svolto ricerche private sulle precedenti condanne dell'imputato sotto processo, senza averne informato gli altri colleghi giurati; per questa condotta, stando a quanto riferito in rete, avrebbe subito una condanna (notizia in <https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-39810738>). Altri casi analoghi (tra cui quello di Theodora Dallas) sono riferiti in <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2090593/Juror-used-internet-research-defendant-jailed-6-months.html>.

Fulvio Gigliotti

---

circostanza dovrebbe esonerare dalla (necessità della) relativa prova giudiziale è certamente assai risalente e trova una significativa espressione nell’*aforisma canonistico* (di elaborazione medievale, formatosi sotto il diritto comune <sup>7</sup>), secondo il quale “*notoria non egent probatione*” <sup>8</sup>. Oltre ad essere storicamente risalente, essa è, altresì, assai diffusa negli ordinamenti moderni, essendo possibile rinvenirla, pur se con alcune variazioni di contenuto, nella più gran parte delle legislazioni processuali vigenti, non soltanto europee <sup>9</sup>; era altresì presente, d’altra parte, anche nel *codice di diritto canonico* del 1917, al can. 1747 <sup>10</sup>, pur non essendo stato riprodotta, invece, nel can. 1526 del cod. canonico vigente, del 1983 <sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Per una ricostruzione storica v. C. GHISSALBERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, Milano, 1956; Id., *Fatto notorio (storia)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 995 ss.; R. BERTOLINO, *Il notorio nell’ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino, 1965, 115 ss. e 189 ss.; P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 159 ss.

In sintesi, v. F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete Internet*, cit., 385 s., nt. 6.

<sup>8</sup> Per il richiamo di tale massima v., ad es., P. LIMPIO, *Repetitionum in varias iuris civilis leges*, Venetiis, 1608, 136; A.C. van BALDEREN, *Digesta per Aphorismos strictim explicata*, Amsterdam, 1664.

<sup>9</sup> Per riferimenti v., per tutti, A. PANZAROLA, *Il notorio*, cit., 611 ss. Di particolare rilievo, anche per quanto più avanti si dirà, la *Rule 201 delle Federal Rules of Evidence* statunitensi, che di seguito si riproduce:

*Rule 201 – Judicial Notice of Adjudicative Facts.*

(a) *Scope. This rule governs judicial notice of an adjudicative fact only, not a legislative fact.*

(b) *Kinds of Facts That May Be Judicially Noticed. The court may judicially notice a fact that is not subject to reasonable dispute because it:*

(1) *is generally known within the trial court’s territorial jurisdiction; or*

(2) *can be accurately and readily determined from sources whose accuracy cannot reasonably be questioned.*

(c) *Taking Notice. The court:*

(1) *may take judicial notice on its own; or*

(2) *must take judicial notice if a party requests it and the court is supplied with the necessary information.*

(d) *Timing. The court may take judicial notice at any stage of the proceeding.*

(e) *Opportunity to Be Heard. On timely request, a party is entitled to be heard on the propriety of taking judicial notice and the nature of the fact to be noticed. If the court takes judicial notice before notifying a party, the party, on request, is still entitled to be heard.*

(f) *Instructing the Jury. In a civil case, the court must instruct the jury to accept the noticed fact as conclusive. In a criminal case, the court must instruct the jury that it may or may not accept the noticed fact as conclusive.*

Sulle *Federal Rules of Evidence* v., per tutti: P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 226 ss.; S. A. SALTZBURG-M.M. MARTIN-D. J. CAPRA, *Federal Rules of Evidence Manual*, 11<sup>a</sup>, New Providence-San Francisco, 2015. Sulla *Judicial Notice* rimane fondamentale, nella letteratura nordamericana, il saggio di K. C. DAVIS, *Judicial Notice*, in *Columbia Law Review*, Vol. 55, n. 7 (Nov., 1955), 945 ss.

<sup>10</sup> Can. 1747: «*Non indigent probatione: 1. Facta notoria, ad normam can. 2197, nn. 2, 3 [...]*».

Peraltro, il can. 2197, al quale la prima disposizione faceva rinvio, recava una distinzione (notorietà di diritto, legata al giudicato o alla confessione giudiziale; notorietà di fatto,

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

Nonostante una simile sedimentazione e diffusione della regola – e ancorché (sebbene non senza contrasti) essa fosse egualmente praticata<sup>12</sup> – il codice di procedura civile previgente non conteneva una espressa disposizione sul tema, a differenza di quanto, invece, deve dirsi con riguardo al codice di rito vigente, a norma del quale (art. 115, comma 2) «il giudice può [...], senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

Tale previsione, peraltro, non contiene un esplicito riferimento – neanche nella rubrica (che è invece intitolata al principio di disponibilità delle prove) – al *fatto notorio*, ma viene comunemente intesa<sup>13</sup> come ad esso riferibile<sup>14</sup>: fatti notori, dunque, dovrebbero essere, stando a una prima sommaria considerazione di quella previsione letterale, «le *nozioni di fatto* che rientrano nella *comune esperienza*».

In realtà – soprattutto sulla scorta di una celebre trattazione del tema (del divieto) della *scienza privata* del Giudice, da parte di un giurista di lingua tedesca<sup>15</sup> – si è ormai soliti distinguere, anche con riguardo al testo normativo appena richiamato<sup>16</sup>, tra *fatto notorio* in senso stretto e cc.dd. *massime di esperienza*; e la distinzione tra l'uno e le altre risulta, in linea di principio, anche assai netta: fatto notorio è, appunto, *un fatto, una situazione, una circostanza* (che è) passata al vaglio critico della collettività e da questa è ritenuta *certa e incontestabile*<sup>17</sup>; la massima di esperienza, invece, non attiene propriamente a fatti, ma esprime una *valutazione* che si fonda

---

connessa alla conoscenza non occultabile) non del tutto in linea con la nozione di notorietà presupposta nel vigente codice di rito italiano.

<sup>11</sup> Sul tema (per il diritto canonico) v. R. BERTOLINO, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, cit., *passim*.

<sup>12</sup> Per riferimenti v. P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 425 ss.

<sup>13</sup> V., però, V. DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, cit., 264 ss.

<sup>14</sup> Per tutti v., anche per riferimenti, F. ROTA, *sub art. 115*, in F. CARPI-M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, VIII ed., Padova, 2015, 504; P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 175 ss.; G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1008.

<sup>15</sup> Il riferimento è all'ormai classico lavoro di F. STEIN, *Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893.

<sup>16</sup> Ma v., per l'affermazione secondo la quale le cc.dd. massime di esperienza sarebbero, piuttosto, da intendersi richiamate dall'art. 116 c.p.c., L. MONTESANO, *Osservazioni sui fatti notori*, cit., 225 ss.

<sup>17</sup> Si tratta della nozione comunemente accolta nella pratica giurisprudenziale: per riferimenti v. S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1549.

*Fulvio Gigliotti*

---

– piuttosto – sull'applicazione di *regole*<sup>18</sup>: si tratta, invero, di *giudizi ipotetici*, formulati in base a leggi scientifiche, naturali, statistiche o di esperienza<sup>19</sup>, comunemente accolte in modo non controverso in un determinato contesto sociale<sup>20</sup>.

Nondimeno, pur non essendo discussa la *diversità concettuale* del fatto notorio e delle massime di esperienza, si è soliti riconoscere che esiste una rilevante comunanza di caratteri che ne giustifica la *considerazione unitaria*, poiché nell'uno come negli altri casi ci si trova di fronte – come è stato autorevolmente osservato – a quel medesimo «patrimonio di nozioni comunemente e pacificamente accolte in una determinata cerchia sociale, che possiamo genericamente definire cultura»<sup>21</sup>.

Rilevato, peraltro, che lo stesso art. 115 c.p.c. non fa espresso riferimento alla *notorietà* del fatto, ma solo alle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza», va anche detto che invano si cercherebbe, nei codici, una *nozione positiva* di notorietà – come *qualità* di un determinato fatto – non nel senso che difettino norme che a quella testuale espressione facciano esplicito riferimento, quanto – e piuttosto – nel senso che il riferimento alla notorietà del fatto recato da singole disposizioni positive, ove utilizzato per tentare di far luce su una nozione positiva di fatto notorio,

---

<sup>18</sup> È questa una differenza ormai sedimentata nell'esperienza giuridica; in proposito, in giurisprudenza, per una chiara distinzione concettuale, v. già, ad es., Cass., sez. lav., 24 giugno 1983, n. 4326 (in *Giust. civ. Mass.*, 1983, 6): «con il fatto notorio, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 115 c.p.c., si riferisce alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza non va confusa una massima o regola di esperienza, che costituisce semplice criterio di valutazione del fatto accertato e non già mezzo di accertamento del fatto stesso».

<sup>19</sup> In proposito, anche per interessanti considerazioni critiche in ordine ai rischi che possono derivare da un loro uso irragionevole nel processo, v. M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 501 ss., il quale ritiene che le cc.dd. massime di esperienza possano assolvere, nel processo, a tre funzioni diverse: una funzione *euristica* (perché rappresentano uno strumento che consente di formulare ipotesi intorno ai fatti di causa), legata, in particolare, alla ricostruzione proposta dalle parti; una funzione *epistemica*, riferibile all'accertamento dei fatti operato dal giudice attraverso ragionamenti di tipo presuntivo o indiziario; e una funzione *giustificativa*, la quale si manifesta nel contesto della motivazione della decisione sui fatti di causa.

<sup>20</sup> In questa direzione v., ad es., Cass. civ., 4 ottobre 2011, n. 20313, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1402: «le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di fenomeni naturali e socio-economici di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art. 115 c.p.c., come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo».

<sup>21</sup> P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 442.

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

potrebbe addirittura finire per accreditare *risultati* che sono invece da considerare certamente *fuorvianti* <sup>22</sup>.

### 3. - Il fatto notorio nel cd. progetto Carnelutti e l'insegnamento di Calamandrei.

Assai più proficuo, pertanto, appare guardare altrove ai fini della possibile ricostruzione del concetto di fatto notorio.

A qual proposito non sarà inutile osservare, intanto, come una espressa e non equivoca *definizione positiva* del concetto fosse stata ipotizzata in un noto progetto di *Codice di procedura civile* (il c.d. progetto Carnelutti, redatto su incarico della Commissione Reale per la riforma dei Codici <sup>23</sup>), il quale recava alcune interessanti disposizioni sul tema (in particolare, gli artt. 296 e 297).

Esso prevedeva infatti, in primo luogo che «il giudice *stabilisce i fatti* secondo ciò che risulta dal processo o dalla *pubblica notorietà*» (art. 296), dandosi poi cura di precisare che «si reputano pubblicamente notori quei *fatti la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini* nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione» (art. 297).

Rispetto a quella formulazione <sup>24</sup>, com'è noto, aveva poi proposto un

---

<sup>22</sup> Così, ad es., il più significativo riferimento alla *notorietà* del fatto, quale contenuto nell'art. 1168 c.c., in materia di azioni possessorie («*la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione*») implica un giudizio di mera verosimiglianza (se si vuole, di probabilità), sommaria e provvisoria, quale si addice ad un intervento di tipo cautelare, ma non, indubbiamente, alla certezza della prova. Analogamente, la persona *notoriamente* insolvente di cui è traccia nell'art. 1764 c.c. evoca una nozione di notorietà poco utile alla ricostruzione del concetto quale rilevante in tema di deroga al principio dispositivo (o, comunque, secondo una diversa veduta, al divieto di far uso della scienza privata da parte del Giudice); né a risultati più apprezzabili condurrebbe il richiamo alla nozione di notorietà recato da altre disposizioni positive, come, ad es., l'art. 196 c.c. (nel quale non è pacifico il significato del richiamo e il suo collegamento con il fatto notorio: per tutti v., S. SCOLA, *sub art. 196*, in A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto della famiglia*, III ed., Padova, 2016, 494); o l'art. 596, comma 1, c.p. (che, peraltro, mostra chiaramente di distinguere, nel caso regolato, verità e notorietà del fatto: v., in proposito, P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 158).

<sup>23</sup> Sul quale v. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, 203 ss.

<sup>24</sup> Per la verità, ritenuta superata dallo stesso suo Autore, il quale, in scritti successivi (F. CARNELUTTI, *Prova civile e penale*, in *Enc. giur.*, Roma, 1935, § 7; Id., *Sistema del diritto processuale civile. I. Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, 420) considerando il fatto notorio come un fatto diverso da quelli di lite (cioè, controversi), perché, toccando l'interesse generale, i fatti notori «non sono, ma possono essere conosciuti attraverso i mezzi della

*Fulvio Gigliotti*

---

emendamento (che faceva riferimento ai cittadini “*di media cultura*”) Piero Calamandrei; emendamento del quale lo stesso illustre Autore avrebbe anche chiarito meglio – successivamente – la portata, riconoscendone la non felice formulazione, in un successivo articolo del 1925<sup>25</sup>.

In quel saggio scientifico – che ha certamente influenzato la stessa considerazione normativa del fatto notorio, e non soltanto nel diritto italiano<sup>26</sup> – Piero Calamandrei osservava, anzitutto, che a risolvere il problema della individuazione dei *caratteri* necessari ad attribuire al fatto la *qualità della notorietà* non bastano certo dispute di tipo nominalistico, come ad es. quella che l’illustre A. attribuisce al proprio Maestro, nel ritenere comunque necessaria la prova dei fatti notori, salvo che essi siano “evidenti e pubblici”<sup>27</sup>: in tal modo, invero, si sposterebbe il problema, dalla notorietà all’evidenza, senza tuttavia risolverlo. Secondo Calamandrei occorre, piuttosto, domandarsi *cosa* sia in grado di attribuire carattere di notorietà al fatto; e questo *quid* viene dall’A. rilevato nel *vaglio critico della collettività sulla verità del fatto*, sì da poterlo considerare acquisito al *patrimonio culturale condiviso della comunità*: il fatto (un fatto) è notorio (ed è, dunque, accettato incontestabilmente come vero) perché la sua conoscenza «fa parte della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale nel tempo in cui avviene la decisione»<sup>28</sup>.

Per tale via, quando il giudice fa uso del fatto notorio *non* si concretizza quel *rischio* che è alla base del divieto di *scienza privata* (e che, alla radice, trova fondamento in una ideale incompatibilità tra la funzione giudicante

---

comune cultura», sarebbe approdato a una nozione di notorietà che – secondo P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 175 (al quale appartiene il virgolettato che segue) – «non discenderebbe né dalla conoscenza del fatto né dalla sua inclusione nel bagaglio delle conoscenze comuni, ma deriverebbe dalla rilevanza pubblica del fatto e dalla conseguente sua facile conoscibilità».

<sup>25</sup> Al quale più volte si è fatto sin qui riferimento e che si trova citato *supra*, nt. 1.

<sup>26</sup> Il lavoro è stato tradotto all’estero, ad es. nella *Revista general de derecho y jurisprudencia* messicana (nel 1933) e nella *Revista de derecho procesal* argentina, nel 1945. Sottolinea, di recente, l’enorme influenza esercitata dal saggio di P. Calamandrei anche in ambiente spagnolo e sudamericano P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 173.

<sup>27</sup> Cfr. C. LESSONA, *Trattato delle prove in materia civile*, I, Firenze, 1922, 299. Per la considerazione che, peraltro, «ad un’analisi più attenta, la posizione di Lessona non pare così nettamente distante come potrebbe sembrare» v. P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 166.

<sup>28</sup> P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 446.



*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

e quella testimoniale <sup>29</sup>), perché il giudicante non è *testimone* del fatto ma, piuttosto, fruitore di una nozione che trova già acquisita al patrimonio culturale sociale (senza alcuna necessità, quindi, di dovere esercitare sulla stessa quella valutazione critica che è normalmente necessaria in relazione alle dichiarazioni testimoniali e che è invece esercitata, nel caso di specie, dalla coscienza collettiva <sup>30</sup>).

#### 4. - L'esperienza giurisprudenziale.

Intorno a questa impostazione scientifica del tema si è poi sviluppata, com'è noto, l'esperienza giurisprudenziale successiva, ispirata, ormai da tempo, ad una particolare cautela nella delimitazione del fatto notorio, atteso che esso introduce nel processo l'affermazione della verità di fatti non vagliata né controllata dalle parti; ed è solo l'attendibilità che di tali fatti deriva dall'ambiente sociale e dalla cultura media – che, appunto, li hanno accettati come veri – a consentirne, invero, l'utilizzo processuale <sup>31</sup>. Si spiega, in questa prospettiva, quella definizione del fatto notorio che – secondo una formula ormai cristallizzata nelle decisioni giurisprudenziali – vi vede un «fatto acquisito alle conoscenze medie della collettività con

---

<sup>29</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 434 ss. Per una critica a tale impostazione v. G. MAZZARELLA, *Appunti sul fatto notorio*, cit., 71.

<sup>30</sup> Come avverte Cass. civ., 6 febbraio 2013, n. 2808 (in *Giust. civ. Mass.*, 2013), «per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo».

<sup>31</sup> Da ultimo, in tal senso, v., ad es., Trib. Napoli, 3 ottobre 2019, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it) (ma si tratta di massima ricorrente): «il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; non si possono, di conseguenza, far rientrare in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie».

Fulvio Gigliotti

---

tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile»<sup>32</sup>; o, secondo una versione ritenuta equivalente (anche se, probabilmente, sia pure avuto riguardo a talune sfumature differenziali, meno preferibile<sup>33</sup>), «un fatto *conosciuto* da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo»<sup>34</sup>.

Ciò spiega anche perché – almeno nel nostro ordinamento<sup>35</sup> (e almeno secondo la *communis opinio*, pur non mancando qualche autorevole ma isolata posizione contraria<sup>36</sup>) – non possa trovare ingresso, sul piano della dimensione probatoria processuale, l’eventuale conoscenza di fatti rilevanti per la decisione della controversia che il giudice possa avere per effetto della *precedente trattazione* di altre controversie (e fatta salva, naturalmente, l’ipotesi della riunione procedimentale), in quanto una simile situazione – tradizionalmente riassunta nella formula del c.d. “notorio giudiziale”<sup>37</sup> – finirebbe per dar rilievo a nozioni estranee a quelle che derivano dalla “comune esperienza” (venendo semmai in considerazione, in tal caso, l’esperienza *individuale* del giudicante, seppure tratta dall’esercizio delle funzioni sue proprie, ma – all’evidenza – per una via estranea al processo rispetto al quale è attesa la sua decisione)<sup>38</sup>.

---

848

---

<sup>32</sup> Tra le ultime pronunce in tal senso, ad es.: Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15159, in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. civ., 20 marzo 2019, n. 7726, *ivi*; Trib. Milano, 4 giugno 2018, in *Dejure.it*; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6299, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 5 luglio 2013, n. 16881, in *Dir. e giust. online 2013, 8 luglio*; Cass. civ., 6 febbraio 2013, n. 2808, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

<sup>33</sup> In realtà, come di seguito si dirà (*infra*, in questa *Sez.*, § 5), non occorre la *conoscenza effettiva* da parte di ciascun componente della comunità di riferimento, né rileva la qualità media dell’appartenente al gruppo o la diretta riferibilità del fatto al luogo in cui deve essere resa la decisione. La prima definizione, dunque, appare preferibile.

<sup>34</sup> In tal senso, ad es., assai di recente, Cass. civ., 22 maggio 2019, n. 13715, in *Giust. civ. Mass.*, 2019. In precedenza, v., ad es.: Cass. civ., sez. trib., 3 marzo 2017, n. 5438, *ivi*, 2017; Cass. civ., 10 settembre 2015, n. 17906, *ivi*, 2015.

<sup>35</sup> Per una rassegna delle soluzioni praticate in diversi ordinamenti stranieri v. A. PANZAROLA, *Il notorio, la Judicial Notice e i concetti di prova*, cit., 611 ss.

<sup>36</sup> Il riferimento è, in particolare, a L. DITTRICH, *Appunti per uno studio del fatto notorio giudiziale*, cit., *passim*.

<sup>37</sup> In proposito v., *ex multis*: L. PICCININI, *Cassazione, giudicato, notorio giudiziale*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, vol. III, Pisa, 2016, 2023 ss.; B. CAVALLONE, *Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 866 ss.; R. VACCARELLA, *Quaedam sunt notoria iudici tantum et non aliis*, cit., 2552 ss.; A. PANZAROLA, *Il notorio, la Judicial Notice e i concetti di prova*, cit., 610 ss.; G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1013.

<sup>38</sup> Nel senso dell’orientamento diffuso v., ad es.: Trib. Napoli, 3 ottobre 2019, cit.; Cass. civ., sez. trib., 18 maggio 2016, n. 10204, in *Iltributario.it, 8 agosto 2016*; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6299, cit.; Cass. civ., 18 febbraio 2014, n. 32155, in *Guida dir.*, 2014, 40, 27; Cass. civ., 18

**5. - Caratteristiche della notorietà del fatto.**

Così ricostruita la nozione corrente, e comunemente accolta, del fatto notorio – e prima di interrogarsi, in fine, in ordine alla incidenza che su tale nozione (e sulla rilevanza processuale della notorietà del fatto) possono esplicitare le nuove tecnologie di accesso alle informazioni – non sembra inutile soffermarsi, ancora per un momento, su alcuni corollari che dalla delimitazione così prospettata devono senz'altro ricavarsi.

a) In primo luogo, intanto, la circostanza che (la nozione che riguarda) il fatto (o, a dir meglio, la conoscenza della sua verità) appartenga al *patrimonio culturale medio* di una determinata collettività *non* significa pure che, necessariamente, ciascun componente di quella comunità debba averne una *effettiva* conoscenza; né, tanto meno, che ciascuno di essi debba avere avuto *diretta* esperienza del fatto: “*nozione di comune esperienza*” significa soltanto, evidentemente, *condivisione diffusa della verità del fatto* presso una determinata cerchia sociale (a prescindere dalla diretta, indiretta e più o meno effettiva conoscenza di ciascun componente del gruppo sociale)<sup>39</sup>. Ma tale condivisione, merita ancora sottolinearlo, deve appunto riguardare la *nozione* (e, dunque, la *verità*) del fatto, non già la mera notizia incontrollata dello stesso<sup>40</sup>, come ad es., potrebbe dirsi – nonostante una possibile diffusione estesa – a proposito di una semplice “voce corrente”, ancora in attesa della verifica sociale, piena e definitiva, della sua indiscutibile attendibilità; o di una mera opinione (a torto o a ragione) diffusa<sup>41</sup>;

---

dicembre 2008, n. 29728, in *Guida dir.*, 2009, 8, 63. In dottrina, oltre agli AA. già cit. *supra* (nt. che precede) v. anche M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 501.

<sup>39</sup> Lo sottolineava già P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 445 (richiamando la conforme opinione di G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 733 s.).

<sup>40</sup> È questo, in particolare, il senso dell'insegnamento di P. Calamandrei, che, peraltro, è da taluno giudicato anche come un punto debole (così P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 170 s.).

<sup>41</sup> In tal senso, esattamente, Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2014, n. 22950 (in *Giust. civ. Mass.*, 2014), secondo la quale «le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà costituiscono fatti a valenza solo suggestiva, sicché non posseggono un grado di univocità e sicura percezione da parte della collettività da risultare indubitabili e incontestabili e, dunque, non integrano un fatto notorio (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva fondato la ricostruzione dei ricavi e del maggior reddito di un professionista sulla circostanza che i clienti meridionali non sempre corrispondevano onorari conformi alle tabelle professionali)».

*Fulvio Gigliotti*

---

o, ancora, di un comportamento (pur solitamente) abituale<sup>42</sup> o avente relativa diffusione<sup>43</sup>.

b) Nelle trattazioni dottrinali (e nelle applicazioni giurisprudenziali<sup>44</sup>) sul tema, quando si richiama la necessità di una diffusa conoscenza del fatto presso una *determinata comunità sociale*, ci si trova unanimemente concordi che la notorietà non deve essere necessariamente universale<sup>45</sup> (ipotesi, peraltro, assai rara, e quasi sempre riferibile, al più, alle massime di esperienza<sup>46</sup>): è considerata certamente sufficiente, infatti, anche una notorietà più limitata<sup>47</sup>, circoscritta ad una cerchia ristretta (della quale, ultima, tuttavia, manca – ed è, per vero, anche assai ardua – una rigorosa connotazione nelle trattazioni correnti)<sup>48</sup>.

---

<sup>42</sup> È quanto esattamente rilevato da Cass. civ., sez. trib., 20 giugno 2014, n. 14063 (in *Dir. e Giust.* 2014, 24 giugno), la quale ha avuto occasione di evidenziare che «la mera prassi familiare di erogazione di liberalità da parte dei genitori a favore dei figli costituisce un fatto solo probabile e, quindi, non integra un fatto notorio (nella specie, relativa ad accertamento IRPEF, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto la gratuità della cessione di una quota di società da parte del padre alla figlia argomentando solo dal rapporto di parentela tra i titolari del rapporto)».

<sup>43</sup> Per una situazione di tale ultimo genere v., ad es., Cass., 28 novembre 1992, n. 12762 (in *Giust. civ. Mass.*, 1992, 11), secondo la quale «non rientra nella categoria delle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115 cit., la prassi diffusa, ma non universalmente seguita, nella vendita delle autovetture nuove, secondo cui il venditore accetta in permuta l'autovettura usata dell'acquirente decurtando il relativo valore dal prezzo d'acquisto dell'autovettura nuova, essendo la prassi negoziale nel campo del commercio delle autovetture varia e molteplice con il variare delle situazioni e delle esigenze dei soggetti contraenti, di cui vanno accertate in concreto le attività negoziali».

<sup>44</sup> V., ad es., Cass. civ., 21 dicembre 2011, n. 16165, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 2201 («un fatto può essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell'intera collettività, rientri – come i particolari geografici o topografici di una città – nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa»).

<sup>45</sup> Per tutti v. M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 498.

<sup>46</sup> V., per una esemplificazione, P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 443.

<sup>47</sup> Per alcune applicazioni v., ad es.: Cass. civ., 25 luglio 2018, n. 19729, in *Giust. civ. Mass.*, 2018; Trib. Roma, 10 luglio 2014, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 6, 1924; Cass., 12 marzo 2008, n. 6684, in *Dir. e Giust. online*, 2008; Cass. civ., 19 agosto 2013, n. 12112, in questa *Rivista*, 2004, I, 1015.

<sup>48</sup> Potrebbe trattarsi, ad es., di una notorietà *specialistica*, diffusa tra gli appartenenti a una determinata comunità scientifica, ma non all'uomo comune (cfr. P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 445); oppure, e più frequentemente, di una notorietà *locale*, esistente, ad es., presso i cittadini di una determinata comunità, ma non diffusa oltre quell'ambito (si pensi, ad es., alla notorietà della data della festa del Santo Patrono di una città, certamente appartenente al patrimonio culturale medio della cittadinanza locale, ma non anche, normalmente, al patrimonio culturale medio della collettività nazionale): in proposito v. G. DE STEFANO, *Note minime sulla c.d. notorietà locale*, in *Giur. it.*, 1959, I, 99 ss. Nella prima ipotesi, peraltro, almeno con riguardo a determinati casi, si dovrà però tenere presente quell'indirizzo (soprattutto) giurisprudenziale secondo il quale «le nozioni di fatto

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

Nonostante si tratti di profilo raramente illuminato dagli studi sul tema <sup>49</sup>, sembra però di poter dire – con sufficiente verosimiglianza – che ben difficilmente si potrebbe considerare sufficiente alla *pubblica* notorietà del fatto la sua (pur pacifica) acquisizione ad una *mera pluralità* di soggetti, priva di quel carattere di comunanza, o di *comunità*, che appare presupposto dalla tradizionale configurazione del fatto notorio <sup>50</sup>.

Occorrerà, invece, che l'accettazione della verità del fatto trovi diffusione presso una *comunità socialmente rilevante* e riconoscibile come tale, concettualmente diversa dal semplice gruppo ristretto, più o meno occasionalmente accomunato da transeunti circostanze di fatto (come potrebbe dirsi, ad es., a proposito degli appartenenti ad un condominio, o degli studenti di una classe, o degli aderenti ad un circolo sociale, etc.).

c) In ogni caso, comunque, a prescindere da una più puntuale delimitazione del profilo appena evidenziato, non si può tuttavia negare l'intuitiva possibilità di distinguere tra la *notorietà oggettiva* del fatto, quale appartenenza al patrimonio culturale medio di una determinata comunità, e la sua possibile *rilevazione esterna* (anche) da parte di osservatori *terzi*, ancorché estranei, appunto, alla comunità socialmente rilevante presso la quale il fatto gode di pubblica notorietà <sup>51</sup>. E naturalmente, l'irrilevanza di questa possibile estraneità dell'osservatore rispetto alla oggettiva esistenza della pubblica notorietà del fatto, nel senso sin qui precisato, non può che estendersi allo stesso giudice che di quella notorietà (del fatto) debba eventualmente fare utilizzo in sede processuale.

---

che rientrano nella comune esperienza sono solo quelle che siano pacificamente acquisite al patrimonio di cognizioni dell'uomo medio, con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili. Non possono invece considerarsi tali quelle valutazioni che, per la specificità scientifica e l'assenza di un'acquisita tangibilità oggettiva diffusa, necessitano per essere formulate, di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi» (così, da ult., Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15159, cit.; e v. pure, per altre pronunce recenti: Trib. Napoli, 3 ottobre 2019, cit.; Comm. trib. prov. Enna, 14 gennaio 2019, n. 8, in *Dejure.it*; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6299, cit.; Cass. civ., 29 gennaio 2014, n. 1904, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13234, in *Giust. civ.*, 2011, 6, 1563). In dottrina v., ad es., S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1549.

<sup>49</sup> V., però, G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1003 ss.

<sup>50</sup> Si è, ad es., considerata insufficiente la mera comunanza territoriale occasionale, come nel caso di fatto (che si asseriva essere) conosciuto agli *utenti delle autostrade lombarde*: Cass. civ., 6 marzo 2017 n. 5530, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2017, 4, 304.

<sup>51</sup> Il che, come autorevolmente sottolineato (P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 448), deve considerarsi non solo astrattamente possibile, ma persino assai comune con riguardo alle cc.dd. massime di esperienza.

*Fulvio Gigliotti*

---

d) Se ciò è vero – e non si vede ragione per negarlo – risulta anche del tutto scontato, infine, che ciò che rileva ai fini della *utilizzabilità processuale del fatto notorio* non è, allora, né l'appartenenza del giudice alla cerchia sociale presso la quale risiede la pubblica notorietà del fatto, né (finanche nel caso di occasionale appartenenza a quella comunità) l'effettiva conoscenza di quella qualità del fatto da parte del giudice (che proprio sulla notorietà del fatto debba fondare la propria decisione).

Ciò significa anche, evidentemente, che il giudice dovrà piuttosto limitarsi a *prendere atto* dell'esistenza del fatto notorio, per accertare la quale potrà avvalersi di tutti gli strumenti normalmente adatti allo scopo (e così, potrà certamente ammettersi che egli faccia uso di ogni fonte di verifica – libri, stampa del luogo, altri mezzi di informazione<sup>52</sup> – che possa rivelarsi utile, perché «non è la conoscenza effettiva che produce la notorietà, ma la normalità di questa conoscenza» nella cultura media della cerchia sociale<sup>53</sup>).

---

852

*Sezione II - Il regime processuale del fatto notorio*

#### 6. - Il problema dell'allegazione del fatto.

Così definitivamente circoscritta, sul piano sostanziale, l'esatta delimitazione del concetto di fatto notorio, deve anche segnalarsi che non esiste, tra i processualisti, piena concordia in ordine al trattamento (o a dir

---

<sup>52</sup> Come rileva Cass. civ., 19 agosto 2010, n. 18748 (in *Il civilista*, 2010, 11, 24), «il notorio oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettuale e culturale [...] può avere agevole conoscenza del fatto ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., comma 2, l'innalzamento della soglia del c.d. notorio, costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio-culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa»; per il riferimento alla stampa e altri mezzi di comunicazione v. già Cass. civ., 28 agosto 1995, n. 9057, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1548, e v. pure Cass. civ., 27 novembre 1993, n. 11774, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 11.

<sup>53</sup> Virgolettato nel testo di P. CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, cit., 445 s. Per la possibilità di accedere a fonti di verifica esterna della notorietà del fatto v., *ex multis*: G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1011; M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 498; F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., 390; S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1549.

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

meglio, al *regime processuale*) del notorio <sup>54</sup>: profilo al quale appare dunque utile riservare, in questa sede, qualche cenno, specialmente per quanto possa essere rilevante al fine di avviare poi a conclusione la riflessione (considerando l'incidenza che le nuove tecnologie di accesso alle informazioni risultano capaci di esplicitare in tema di fatto notorio).

La prima (e forse anche più discussa) questione da considerare – avuto riguardo al trattamento processuale del fatto notorio – attiene al tema della sua *allegazione*, essendo invero non pacifico se la rilevanza del fatto notorio si arresti alla *esenzione* dall'onere probatorio (come certamente si desume dall'art. 115, cpv., c.p.c.) o si estenda, addirittura – come pure non si manca di ritenere <sup>55</sup> – alla stessa allegazione del fatto (salvo che per i fatti cc.dd. principali che, in quanto costitutivi della domanda, dovrebbero comunque essere introdotti dalla parte).

Il problema deve essere esaminato – evidentemente – tenendo conto delle regole fondamentali intorno alle quali è strutturata l'essenza del processo civile <sup>56</sup>: in proposito, anche prescindendo dalla ben scarsa probabilità <sup>57</sup> che possa essere notorio il fatto costitutivo del diritto, sembra certamente da condividere la prospettiva secondo la quale l'allegazione del *fatto costitutivo della pretesa* <sup>58</sup> – essendo la sua deduzione in giudizio «riservata all'esclusiva disponibilità della parte stessa» <sup>59</sup> – non può che rimanere

---

<sup>54</sup> Il tema è analiticamente esaminato, di recente, nel lavoro di V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 333 ss., al quale si rinvia per approfondimenti e richiami.

<sup>55</sup> Per riferimenti essenziali v. S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1550. V., inoltre, anche per ulteriori richiami, G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1009.

<sup>56</sup> Osserva M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 499, che «la necessità o non necessità dell'allegazione è problema che non si risolve facendo capo alla notorietà del fatto, ma all'eventualità che la citazione sia nulla *ex art.* 164, n. 4, per mancata indicazione del fatto costitutivo del diritto che si fa valere». E v., altresì, G. DE STEFANO, *Fatto notorio*, cit., 1008.

<sup>57</sup> Lo rilevano, ad es., M. TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*; V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 337.

<sup>58</sup> Anche, secondo l'opinione prevalente, quando si tratti di fatto non identificatore del diritto fatto valere in giudizio: in proposito v., anche per i necessari riferimenti, V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 337 (e, *ivi*, nota 14), la quale, peraltro, ritiene che il giudice possa rilevare d'ufficio un fatto di tal genere, «anche ove questo non risulti già acquisito agli atti», salvo l'obbligo di sollecitare immediatamente il contraddittorio delle parti, al fine di assicurare le garanzie del diritto di difesa (*op. cit.*, p. 339, ove il virgolettato che precede).

<sup>59</sup> Virgolettato di V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 337.

*Fulvio Gigliotti*

---

necessaria<sup>60</sup>, pur, eventualmente, in presenza di una sua ipotetica connotazione di notorietà<sup>61</sup>. Diversamente, invece, dovrà concludersi rispetto a fatti cc.dd. secondari, rilevanti ai soli fini probatori<sup>62</sup>: in tal caso, infatti, l'allegazione deve ritenersi non necessaria<sup>63</sup> e il giudice potrà dunque tenerne senz'altro conto<sup>64</sup>, a prescindere dall'affermazione di parte.

#### 7. - L'invocazione del fatto notorio nel processo.

A prescindere, comunque, dalle modalità specifiche della introduzione del fatto notorio nel processo, un profilo che merita di essere considerato attiene al peculiare funzionamento della sua considerazione processuale. Per quanto sin qui rilevato, sembra del tutto evidente che ciò che emerge dalla notorietà del fatto ha certamente, per il giudicante, valore di *prova legale*<sup>65</sup>; ma a differenza di quanto deve dirsi per altre prove legali (si pensi, ad es., a una confessione stragiudiziale fatta alla parte), la sua acquisizione al processo non passa attraverso il filtro di mezzi probatori,

---

854

<sup>60</sup> In tal senso v. già G. DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, cit., 64; più di recente v. B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 136 ss.; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, II ed., Torino, 2004, 78; M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 499; V. BARONCINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>61</sup> Analogamente dovrà concludersi, ragionevolmente, con riguardo a fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a base di una eccezione in senso stretto (come tale, nella esclusiva disponibilità della parte), ma non rispetto a fatti posti a fondamento di una eccezione in senso lato, in quanto rilevabile d'ufficio: in tal senso V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 339 ss., la quale ritiene che l'introduzione officiosa nel giudizio possa avere luogo «anche successivamente allo spirare dei termini racchiusi nell'art. 183, comma 6, c.p.c., e dunque sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché in grado d'appello» (*op. cit.*, 343).

<sup>62</sup> V., in proposito, Cass. civ., 27 giugno 2000, n. 8744 (in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1417): «il notorio, al quale allude il comma 2 dell'art. 115 c.p.c., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto del fatto stesso, però non decisivo, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni conoscenze».

<sup>63</sup> Ferma restando, come avverte M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 500, «l'opportunità pratica della loro allegazione se la parte non vuol correre il rischio che il giudice non ne tenga conto».

<sup>64</sup> Senza che vengano in rilievo, si sottolinea, i termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (V. BARONCINI, *Il regime processuale*, cit., 343).

<sup>65</sup> Si tratta di una soluzione pacificamente condivisa: per tutti v. G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1010; lo ribadiscono, assai di recente, P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 310; e S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1350. Non manca chi giunge a risultati analoghi pur muovendo da diverse premesse: v. V. DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, cit., 264 s.



*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

specificamente regolati (ad es., documentali o testimoniali), della sua esistenza<sup>66</sup>, perché ciò che rileva è che all'affermazione della *notorietà* del fatto corrisponda, secondo una insindacabile valutazione del giudice<sup>67</sup>, la correttezza della nozione utilizzata di fatto notorio<sup>68</sup>, rilevandone perciò, una volta acclarata siffatta correttezza<sup>69</sup>, la mera invocazione<sup>70</sup> (proprio in quanto a venire in rilievo è, appunto, la *comune condi-*

<sup>66</sup> Come, per es., espressamente disposto per la confessione stragiudiziale, la quale (se fatta alla parte o a chi la rappresenta) ha sì valore di prova legale, ma richiede pur sempre (quale fatto storico avente valore probatorio) di essere a sua volta provata in giudizio *quanto alla sua esistenza*, per es. con la produzione del documento che la reca, o con una prova testimoniale (ammessa nei limiti di cui all'art. 2735, c.p.v., c.c.) o, al limite, con altri mezzi (ad es. una videoregistrazione della dichiarazione confessoria).

<sup>67</sup> «Individuata una esatta nozione del notorio, la valutazione della corrispondenza del fatto considerato alla suddetta nozione spetta sempre al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, sempre che tale censura non si limiti ad estrinsecare una valutazione diversa da quella fatta propria dal giudice di merito o ad addurre, a riprova del carattere non notorio del fatto, una asserita misconoscenza di esso da parte dell'estensore dei motivi di censura»: Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2004, n. 19834, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 10 (a proposito della considerazione come fatto notorio delle date di inizio e termine dell'anno scolastico). In altri termini, esula dal controllo di legittimità « – in quanto il notorio va assegnato al contenuto di fatto della sentenza – ogni sindacato sul merito della dichiarata notorietà» (così, in motivazione, Cass., 3 agosto 1990, n. 7798, in *Dejure.it*).

<sup>68</sup> V. Cass. civ., 7 febbraio 2019, n. 3550, in *Giust. civ. Mass.*, 2019 («in tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo»); e v. pure, tra le pronunce più recenti, Cass. civ., 29 giugno 2018, n. 23026, in *Dir. e giust.*, 27 settembre 2018; Cass. civ., 10 settembre 2015, n. 17906, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

Non è pacifico, peraltro, «il tipo di censura da spendere a fronte di tale inesatta acquisizione»: così S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1550 (alla quale si fa anche rinvio per i necessari riferimenti), la quale sottolinea che i rimedi astrattamente invocabili spaziano dalla prospettazione di un *error in iudicando*, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., all'affermazione di un *error in procedendo*, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendo mancata, specialmente in passato, anche l'affermazione di una censurabilità per vizio di motivazione. In proposito v. già, in termini, V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 351 s.

<sup>69</sup> L'eventuale verifica di non corrispondenza al vero del fatto asseritamente notorio potrà comunque essere fatta valere, *ex post*, attraverso un rimedio revocatorio (ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.), secondo un convergente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale (cfr. Cass. civ., 22 maggio 2019, n. 13715, in *Giust. civ. Mass.*, 2019, secondo la quale «allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione»; e v. già Cass. civ., 10 settembre 2010, n. 19283, in *Giust. civ. Mass.*, 2010; Cass. civ., 18 maggio 2007, n. 11643, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 5; Cass. civ., 17 settembre 2005, n. 18446, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 2005, 9; Cass. civ., 21 dicembre 2011, n. 16165, cit. In dottrina v., ad es., S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1550.

<sup>70</sup> A qual proposito deve dunque tenersi presente che, secondo una soluzione giurisprudenziale corrente, «la definizione di notorietà desumibile dall'art. 115, comma 2, c.p.c. si impone come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata ad individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Ne

*Fulvio Gigliotti*

---

*visione*, secondo la cultura media della cerchia sociale di riferimento, della verità del fatto <sup>71</sup>).

#### 8. - L'utilizzazione processuale del fatto notorio.

Altro aspetto controverso, poi, è quello che riguarda l'*utilizzabilità probatoria* del fatto notorio.

Secondo l'art.115, cpv., c.p.c., il giudice, senza bisogno di prova, può porre il fatto notorio a fondamento della decisione; a dispetto della lettera della legge, non sembra, tuttavia, che la *possibilità* di fare ricorso al notorio implichi anche una effettiva *libertà* del giudice di *non farvi ricorso* <sup>72</sup>: deve invece ritenersi, ragionevolmente, che l'esistenza del fatto notorio, almeno quando emersa processualmente <sup>73</sup>, imponga senz'altro <sup>74</sup> al giudice di

---

856

---

consegue che, nel giudizio di cassazione, il riconoscimento o il disconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione dipendente dall'erronea determinazione dei criteri di notorietà, mentre sfugge al sindacato di legittimità l'erroneo giudizio sulla notorietà che non sia desumibile dalla motivazione, non dipendendo dall'utilizzazione di criteri impropri» (Cass., 15 marzo 2016, n. 5089, in *Giust. civ. Mass.*, 2016).

<sup>71</sup> Si spiega, in questa prospettiva, la conclusione secondo la quale «l'affermazione circa la sussistenza di un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2, vale a dire rientrante nel bagaglio delle normali cognizioni di un individuo medio in determinate condizioni di tempo e luogo, non può essere censurata in sede di legittimità negandosi la notorietà del fatto assunto, ma solo prospettando l'inesatta deduzione dei requisiti del notorio, ovvero elementi specifici e significativi atti ad escludere l'utilizzabilità in concreto della nozione stessa e ad infirmare sul piano motivazionale la relativa argomentazione» (Cass. civ., 19 agosto 2010, n. 18748, cit.).

<sup>72</sup> In tal senso, invece, Cass. civ., 20 marzo 2019, n. 7726, in *Giust. civ. Mass.*, 2019: «il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all'esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità»; e v. pure Cass. civ., 18 luglio 2011, n. 15715 (in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 9, 1210), secondo la quale «il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 comma 2, c.p.c., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità».

<sup>73</sup> Su questo profilo v., in particolare, V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 347 s.

<sup>74</sup> Come opportunamente sottolineava l'art. 296 del Progetto Carnelutti, nel prevedere che il giudice *dovesse* «stabilire i fatti secondo [...] la pubblica notorietà».

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

tenerne conto <sup>75</sup>. Il riferimento letterale della disposizione richiamata alla *possibilità* del giudice di fondare la propria decisione sul fatto notorio deve allora leggersi, piuttosto <sup>76</sup>, in relazione alla regola dettata nel primo comma dell'art. 115 c.p.c., secondo la quale il giudice *deve* porre a fondamento della pronuncia le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, oppure i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; d'altra parte, non va trascurato che il senso complessivamente emergente dal precetto legislativo, considerato unitariamente (cioè, l'intero art. 115 c.p.c.), è che il giudice deve decidere *tenendo conto delle risultanze processuali emerse*, tra le quali non può comprendersi (a rigore) il fatto notorio per la sola ragione che è questo un fatto da considerare indiscutibilmente vero (già) senza bisogno di prova; con la conseguenza che sarebbe allora paradossale ritenere che il giudicante possa non tenere conto della verità del fatto risultante dal notorio (e della quale, invece, dovrebbe senz'altro tenere conto – ove essa non fosse (già) notoria – a seguito dell'ordinario accertamento processuale).

Né, naturalmente, potrebbe ammettersi una prova contraria del fatto notorio che sia venuto in considerazione *come tale* nel processo <sup>77</sup>, dal momento che la sua rilevanza è proprio quella di considerare acquisita al procedimento una *verità extraprocessuale comunemente accolta* e condivisa (ferma restando, eventualmente, come già anticipato, la sola fruibilità, *ex*

<sup>75</sup> In tal senso, a nostro giudizio correttamente, già G. DE STEFANO, *Fatto notorio (dir. priv.)*, cit., 1011. V., altresì, S. PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, sub art. 2697, Bologna-Roma, 1987, 78; M. TARUFFO, *Poteri del giudice*, cit., 499.

Alla stessa conclusione, in sostanza, approda di recente anche V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 349 s., la quale osserva che l'omesso esame, da parte del giudicante, di un fatto notorio decisivo ai fini del giudizio (e oggetto di discussione tra le parti) configura un vizio della decisione deducibile come motivo d'appello o come ragione di ricorso per cassazione *ex art. 360, n. 5, c.p.c.*; mentre l'omessa considerazione di un fatto notorio decisivo che non abbia costituito un punto controverso tra le parti configurerebbe «quella supposizione di inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita costituente l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.» (*op. cit.*, 350).

<sup>76</sup> Come anche confermato dalla congiunzione avversativa alla quale si accompagna, nella lettera della legge, la richiamata possibilità: «il giudice può *tuttavia* [...]».

<sup>77</sup> In proposito v., per tutti, ancora, V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, cit., 345 s., la quale evidenzia che sarà solo possibile negare efficacemente l'*appartenenza* del fatto alla *pubblica conoscenza* (i.e., la notorietà del fatto invocato), con ciò ristabilendo la vigenza degli ordinari oneri probatori; e v. pure, anche per ulteriori riferimenti, P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 310.

Fulvio Gigliotti

---

*post*, di un rimedio revocatorio, comunemente ammessa dalla giurisprudenza).

Sezione III - Internet e fatto notorio

### 9. - Informazioni presenti in rete e (possibile) notorietà del fatto.

Se tutto ciò è vero, ci si può finalmente domandare – avviandosi a conclusione – in che modo le *nuove tecnologie* di accesso alle informazioni oggi disponibili possano influire sul tema considerato.

A qual proposito occorrerebbe forse evidenziare, anzitutto, che devono tenersi distinti due profili diversi: quello della *utilizzabilità* in giudizio, a *fini probatori*, di *dati* ricavati o estratti dalla rete; e quello – collegato (ma tuttavia ben distinto ed autonomo) – del contributo che quei dati possono fornire alla *riconsiderazione del fatto notorio*.

E si tratta, all'evidenza, di due problemi diversi.

Quando si rileva – come ormai usualmente si afferma – che il giudice non può cercare in rete le prove dei fatti oggetto del giudizio <sup>78</sup> si dice una cosa tendenzialmente vera, ma si prospetta anche, al tempo stesso, un problema in parte diverso da quello del contributo che la rete, le nuove tecnologie e il *Web* possono fornire alla *conformazione* o alla *documentazione* del fatto notorio.

È ben chiaro, né si vuole mettere qui in discussione, che a fronte di una generale esigenza (ormai anche costituzionalmente enunciata <sup>79</sup>) di garanzia del contraddittorio e di un sistema processuale improntato al principio dispositivo <sup>80</sup>, non si può ammettere, in termini generali, che il giudice

<sup>78</sup> In tal senso il titolo di una recente nota divulgativa disponibile *on line* (S. CORTESE, *Il giudice non può cercare prove su internet*, in [www.lexit.it](http://www.lexit.it)).

<sup>79</sup> Sulla garanzia del contraddittorio, nel quadro del c.d. giusto processo, *ex art.* 111 Cost., v., ad es., per le sue varie declinazioni: L. SABBÌ, *Contributo allo studio del principio del contraddittorio nel giusto processo tributario*, Bergamo, 2019; C. DE ROBBIO, *Il contraddittorio. Poteri e opportunità della difesa nel procedimento penale*, Milano, 2018; T. DELVECCHIO, *Il giusto processo nell'ordinamento civile italiano e in quello canonico*, Roma, 2018; M. SINISI, *Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela*, Torino, 2017. Si v., inoltre, la Rivista *Il giusto processo civile*, dichiaratamente ispirata alla difesa del complesso di garanzie riassunte sotto la formula del «giusto processo».

<sup>80</sup> Sul quale v. il classico lavoro di E.T. LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, Padova, 1960.

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

fondi la propria decisione su dati acquisiti al di fuori delle regole processuali vigenti<sup>81</sup>; ma la rilevanza del *Web* rispetto al fatto notorio appartiene, all'evidenza, a un diverso ordine di problemi.

In proposito, infatti, deve preliminarmente rilevarsi che la notorietà del fatto, intesa come *accettazione diffusa* e condivisa di una *verità extraprocessuale*, segue sempre, sul piano logico e temporale, l'accadimento del fatto: così, per esemplificare, che il cardinale Bergoglio sia stato eletto Pontefice è fatto storico; che la *certezza* di questa circostanza sia anche, ormai, un dato pressoché universalmente noto è nozione la cui diffusa consapevolezza è stata progressivamente acquisita dalla comunità attraverso la costante diffusione e ripetizione della notizia da parte dei mezzi di informazione.

Se, dunque, mezzi di divulgazione della notizia relativa alla *verità* di un determinato fatto contribuiscono all'assegnazione, a quel medesimo fatto, di una connotazione di *pubblica notorietà*, è allora evidente che la presenza di una determinata informazione in rete vale sicuramente a contribuire alla formazione del carattere della pubblica notorietà<sup>82</sup>; e che, detto altrimenti, il *Web* influisce, anzitutto, in ordine al fatto notorio, sotto il profilo della *conformazione del carattere della notorietà*.

A tal riguardo, però, occorre immediatamente evitare un equivoco, perché è assolutamente evidente come non si possa contestualmente ritenere che la mera presenza o reperibilità di una informazione in rete – solo perché estremamente diffusa – valga (anche) a fare di quella informazione un fatto notorio.

È anzi noto, infatti, che uno dei più rilevanti problemi relativi alla diffusione delle informazioni in rete attiene proprio alla *verifica della loro atten-*

---

<sup>81</sup> In un caso (penale) in cui i giudici del Collegio avevano acquisito determinati dati (segnatamente: una distanza viaria, per ricavarne il ragionevole tempo di percorrenza), in camera di Consiglio, attraverso la consultazione di un noto sito *Internet (Google Maps)*, si è ritenuto essere venuto in considerazione un «canale di conoscenza attivato fuori dal contraddittorio processuale e che, dunque, ha permesso di acquisire unilateralmente dati informativi. Ciò finisce per determinare l'impiego di prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento e nel contraddittorio delle parti, in violazione dell'art. 526 c.p.p. Non vale in proposito richiamare la categoria del notorio. Ciò perché l'introduzione dell'elemento conoscitivo ha richiesto nel caso di specie lo sviluppo di un'attività acquisitiva di tipo c.d. costituendo, che ha contribuito a fissarne il contenuto e l'oggetto dimostrativo» (Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 36315, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); il brano tra virgolette è tratto dal § 1.3 della motivazione).

<sup>82</sup> In tale direzione v. A. NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da Internet*, cit., 2574.

Fulvio Gigliotti

---

dibilità, tanto che – sia nel contesto delle istituzioni europee<sup>83</sup>, che di quelle interne<sup>84</sup> – sono ormai molteplici le iniziative dirette a contrastare il possibile dilagare, in rete, di una diffusa disinformazione<sup>85</sup>, nel tentativo di elaborare strategie e azioni di intervento dirette al contrasto delle cc.dd. *fake news*<sup>86</sup>.

Ciò significa, in buona sostanza, che ove pure si voglia ammettere che determinati *dati ricavabili dalla rete* (per es., una foto satellitare) possano essere utilizzati processualmente (a determinati fini) come *mezzi di prova*<sup>87</sup> (come ad es. ribadito, assai di recente, in ambito urbanistico, da certa giurisprudenza amministrativa di merito<sup>88</sup>), tale situazione non significa che l'*informazione* così ottenuta, per il solo fatto di essere presente in rete<sup>89</sup>, valga anche ad integrare un *fatto notorio*, perché quest'ultima valu-

---

<sup>83</sup> V. il c.d. *Action plane against Disinformation* della Commissione UE, disponibile *on line* all'indirizzo [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action\\_plan\\_against\\_disinformation.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf); nonché, per alcuni riferimenti aggiornati (alla data del 4 novembre 2019) sul tema, le notizie reperibili all'indirizzo <https://www.labparlamento.it/thinknet/lotta-alle-fake-news-bilancio-della-commissione-ue-codice-autodisciplina-non-basta/>.

<sup>84</sup> V. il d.d.l. S.2688, del 28 febbraio 2017, recante *Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*; e ancora il d.d.l. S.3001, del 14 dicembre 2017, che detta *Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news*. La proposta di legge n. 1056 del 3 agosto 2018, presentata presso la Camera dei Deputati, si propone, invece, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno.

<sup>85</sup> Persino, si badi, con strumenti che utilizzano le stesse rete al fine appena considerato: in tale prospettiva, ad es., si segnala il sito *bufale.net*, che si autodefinisce un «portale di *fact-checking* contro la disinformazione, le bufale e l'allarmismo che su *Internet* dilagano, infestando le bacheche *social*» (nella medesima prospettiva si colloca anche il sito *www.bu-tac.it*, *bufale un tanto al chilo*).

<sup>86</sup> Sul tema v., ad es.: G. RIVA, *Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità*, Bologna, 2018; M. MASULLO, *Nel mondo delle fake news. Analisi e conseguenze delle bufale su Facebook*, ilmiolibro self publishing, 2018. Al tema fa pure riferimento il lavoro di Papa Francesco (J. M. BERGOGLIO), *La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace*, Roma, 2018. Per una trattazione di taglio giuridico v. anche F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, in [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu).

<sup>87</sup> Cfr., ad es., Cass. pen., 15 settembre 2017 (in *Cass. pen.*, 2018, 3, 907): «in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito *internet Google Earth* costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, comma 1, c.p.p., o 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose».

<sup>88</sup> Assai di recente, il TAR Calabria (Catanzaro), 25 settembre 2018, n. 1604 (in [www.lexambiente.com](http://www.lexambiente.com)) ha ritenuto che la data di realizzazione di un'opera edilizia può essere dimostrata sulla scorta delle aerofotogrammetrie acquisite presso l'Amministrazione e delle immagini presenti sul programma *Google Earth*, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale, in tal senso richiamando Cass. pen., 15 settembre 2017, n. 48178.

<sup>89</sup> Cfr. Trib. Mantova, 16 maggio 2006 (in *Giur. merito*, 2007, 10, 2569): «poiché la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 115 c.p.c. deve essere necessariamente intesa in senso rigoroso – comportando la stessa una deroga al principio dispositivo – si intende per notorio

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

tazione dipenderà, necessariamente e soltanto, *dalla rilevanza oggettiva* (della condivisione sociale della verità) del fatto documentato <sup>90</sup>.

E così, ad es., la stessa tipologia di dato – per rimanere all'esempio: una foto satellitare – potrebbe risultare del tutto estranea al tema del fatto notorio (come, ad es., nel caso di foto che documenti l'esistenza di una tettoia abusiva in una abitazione privata); oppure rilevare come mezzo di verifica e documentazione di un fatto avente carattere di pubblica notorietà (ad es., una foto che rappresenti il senso di marcia di una via pubblica, *a tutti localmente noto*).

Si comprende, allora, come le nuove tecnologie di accesso alle informazioni possano svolgere un ruolo, alternativamente, di strumento di formazione oppure di verifica e documentazione del fatto notorio (in un caso precedendo e nell'altro seguendo l'*oggettiva connotazione* di notorietà del fatto) <sup>91</sup>, senza che tuttavia possano considerarsi senz'altro idonee ad in-

---

solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da *Internet*, quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività».

<sup>90</sup> In un precedente giurisprudenziale si è ritenuto di poter considerare alla stregua di un fatto notorio la conformazione di un luogo pubblico (strada), desunta da (foto prodotte in giudizio ma tratte da) «visioni satellitari disponibili su *internet* attraverso primari motori di ricerca», sul presupposto che si tratterebbe di «dati di conoscenza per tutti disponibili che, a differenza delle informazioni presenti sul *Web*, che non sono notorio per il solo fatto di esservi reperibili [...] godono del carattere della sufficiente certezza» (Trib. Genova, 12 aprile 2013, in motivazione: la sentenza si legge per esteso in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)). Per tale via però – anche a prescindere dal rilievo che potrebbe almeno dubitarsi, in termini generali, (della prova) di una esatta corrispondenza temporale dello stato dei luoghi quale documentato in rete e quale presente al momento del fatto rilevante per il giudizio (problema che potrebbe anche non essere risolto dalla possibilità di marcatura temporale del documento informatico, ora regolata dall'art. 20 Codice amm. digitale, che attiene a diverso profilo) – ci si incammina, probabilmente, verso una non condivisibile assimilazione tra la *notorietà* (della verità) di un fatto e la sua oggettiva *verificabilità*, senza che possano veramente considerarsi equivalenti le due nozioni appena considerate (non essendo predicabile con certezza, in particolare, che lo stato dei luoghi di qualsiasi luogo pubblico, pur se oggettivamente da tutti (accessibile e, dunque) verificabile, sia al tempo stesso effettivamente integrante un fatto notorio in senso tecnico, altro essendo, ad es., l'oggettiva conformazione della Torre di Pisa, altro la conformazione, ad es., del marciapiede di una secondaria via pubblica).

<sup>91</sup> In una (per certi aspetti) diversa prospettiva, si è anche prospettata la soluzione secondo la quale «la condotta del giudice che cerca sulla rete la conferma in merito ad un determinato fatto rilevante per la risoluzione della controversia» dovrebbe essere rapportata al potere officioso di ispezione *ex art.* 118 c.p.c., perché «in qualunque forma avvenga l'ispezione, con una trasferta del giudice o con un *click* del *mouse*, in ogni caso si addiène ad una riduzione dell'ambito di applicazione del notorio» (F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete Internet: un rapporto difficile*, cit., 393 s.). E su questa premessa si è quindi avanzata la proposta della necessità di

*Fulvio Gigliotti*

---

tegrare, *da sole*, il requisito della notorietà dei fatti la cui *notizia* (più o meno fondata che sia, e persino “*fake*”) risulti accessibile in rete.

**10. - Una recente proposta di reinterpretazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.**

Nel tentativo di approdare ad una soluzione più coerente con le recenti tecniche di comunicazione e documentazione<sup>92</sup>, una recente proposta dottrinale<sup>93</sup> – all’esito di una assai accurata indagine sul tema – giunge a prospettare una soluzione ermeneutica (ritenuta) capace di tenere conto delle mutate esigenze pragmatiche sottese all’assetto delle regole processuali (esigenze di accertamento veritiero dei fatti, di economia processuale e di legittimazione sociale del processo).

In questa prospettiva, la richiamata dottrina muove dalla considerazione che «la sempre più estesa ed economicamente non gravosa accessibilità di informazioni, soprattutto attraverso *Internet* e le reti informatiche, rende sempre meno giustificabile, in termini sia di economia processuale sia di legittimazione sociale, la regola che impedisce al giudice di considerare informazioni pubblicamente accessibili e facilmente reperibili per il solo fatto di non essere state acquisite al fascicolo-processo»<sup>94</sup>; e su questa premessa propone, poi, di «reinterpretare l’espressione “nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” riferendola a tutte le informazioni notorie o, più correttamente, a tutte le informazioni di cui è nota l’esistenza, a prescindere dall’attendibilità dell’informazione trasmessa»<sup>95</sup>.

A tale approdo ermeneutico, in particolare, la tesi richiamata ritiene di

---

862

---

orientarsi verso «una riduzione dell’ambito del notorio e [...] un ampliamento dell’ispezione», con l’avvertenza, per il giudice, di dover «sottoporre il fatto del quale sia venuto a conoscenza tramite la rete» – in pratica, attraverso l’ispezione dei dati in essa presenti – «al contraddittorio fra le parti» (*op. cit.*, 398; il primo virgolettato è a p. 396). Per una valutazione critica di tale proposta v., peraltro, P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 325.

<sup>92</sup> Che propongono, rispetto al passato, una situazione in certa misura rovesciata, nel senso che mentre, in passato, «i documenti erano scarsi ma (proprio perché scarsi) generalmente affidabili, ora invece i documenti (o, forse più correttamente, i dati) sono tanti ma (proprio perché tanti e quindi non selezionati), tendenzialmente meno affidabili e spesso irrilevanti» (P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., 320).

<sup>93</sup> Si fa riferimento al più volte citato lavoro di P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, cit., *passim*, ma spec. 321 ss.

<sup>94</sup> P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 321.

<sup>95</sup> P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 321.



*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

poter pervenire muovendo dalla ritenuta immanenza al sistema processuale della possibilità di «rinvenire un minimo comune denominatore alla base di tutti i casi in cui è consentito al giudice utilizzare, ai fini della decisione, conoscenze non acquisite all'interno del processo-fascicolo»<sup>96</sup>, individuando tale minimo comune denominatore nella possibilità di “verifica e controllo” delle informazioni acquisite; e da questo approdo sembra poi inevitabile, all’A. richiamato, trarre infine la conclusione secondo la quale potrà essere considerata fonte di informazione notoria qualsiasi informazione “permanente”, intesa come informazione controllabile non solo durante il processo ma anche dopo la sua conclusione<sup>97</sup>.

L’esito di una simile prospettiva conduce allora a ritenere ammissibile l’introduzione nel processo di qualsiasi informazione accessibile in rete, tanto se proveniente da banche dati pubbliche (e come tali certamente affidabili) che private (quali pure, per come esemplificativamente richiamate dall’A., *Wikipedia*, *Google Maps* o *Google Earth*), purché (ove si tratti di dati variabili nel loro contenuto) caratterizzate dalla possibilità di vedere la cronologia delle modifiche e di consultare le varie versioni succedutesi nel tempo (e ferma, naturalmente, l’esigenza di garantire il contraddittorio). E alla tipologia di dati – ritenuti processualmente valutabili – per tale via ritenuti ammissibili si propone di assegnare la qualificazione di “*prove notorie*”, da intendere alla stregua di «informazioni che non provano in modo certo la verità di un fatto, ma che incontestabilmente esistono e che, proprio per questo, possono essere utilizzate per fondare il convincimento del giudice nel processo»<sup>98</sup>.

---

863

---

**11. - (Segue): considerazioni critiche.**

Nonostante gli sforzi argomentativi profusi dalla dottrina richiamata, non sembra, tuttavia (almeno a giudizio di chi scrive), che quello testé prospettato sia un sentiero realmente percorribile.

Come si è più sopra diffusamente illustrato, il riferimento legislativo alle

---

<sup>96</sup> P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 322.

<sup>97</sup> P. COMOGLIO, *op. cit.*, 323. La sintesi del pensiero dell’A. illustrata di seguito nel testo è alle p. 324 ss.

<sup>98</sup> P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 326.

*Fulvio Gigliotti*

---

“nozioni di fatto che rientrano nelle comune esperienza” – nel contesto del profilo complessivamente regolato nell’art. 115 c.p.c. – presuppone la *certezza processualmente attendibile*<sup>99</sup> dei dati su cui il giudice deve fondare la propria decisione: o perché questi ultimi hanno positivamente formato oggetto di riscontro probatorio nella sede processuale; o perché, quanto meno, non siano stati specificamente contestati dalla parte costituita; o, infine (venendo, così, proprio al fatto notorio), perché l’ordinamento giuridico consente senz’altro al giudice di fare affidamento sulla verità degli stessi (quando sono notori), essendo pacificamente ritenuti certi già extra-processualmente.

Si comprende, allora, come le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (o, se si preferisce, i fatti giudicati notori) non possano in alcun modo essere rapportati, sistematicamente, a circostanze soltanto *verificabili*, per la semplice ma decisiva ragione che la loro rilevanza nel giudizio trova fondamento, appunto, nell’assenza di qualsiasi esigenza di verifica processuale.

---

864

Assimilare a fatti di tale genere informazioni facilmente accessibili e (solo perché tali) in questo senso “notorie” significa, all’evidenza, confondere due piani diversi, rispettivamente attinenti alla *certezza* (ritenuta già) *processualmente rilevante* (e quindi immediatamente disponibile per il giudicante) e ad *elementi che* (esattamente come quelli bisognevoli di prova, prima del loro accertamento processuale) ancora *attendono*, al contrario, *di essere verificati*: dovrebbe allora essere chiaro che nessuna operazione ermeneutica potrebbe mai consentire l’accostamento di ciò che è già considerato certo a ciò che, al contrario, è soltanto (al più) verosimile, ancorché sempre verificabile.

Ne segue, necessariamente, che la soluzione (asseritamente) “ermeneutica” argomentata dalla dottrina richiamata costituisce, in realtà, una pro-

---

<sup>99</sup> In linea teorica, evidentemente, è ben possibile (ragionando in termini generali e oltre il più limitato angolo prospettico del fatto notorio) che la *verità storica* risulti diversa da quella *processualmente accolta* (tanto che per lo stesso fatto notorio si ammette, ipoteticamente, la possibilità di un eventuale giudizio revocatorio). Nondimeno, pur con questo possibile divario teorico, è altrettanto indiscutibile che la decisione deve risultare coerente con ciò che, *processualmente*, può accogliersi come *certo*; e in tale dimensione è ben evidente che dati soltanto verificabili (ma non ancora verificati), ancorché facilmente accessibili, difettino di quella certezza processuale necessaria ad attribuire agli stessi rilevanza nel processo.

*Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*

---

posta sicuramente valutabile *de lege ferenda*, ma alla quale (pur se, necessariamente, con il correttivo della garanzia del contraddittorio) difficilmente potrebbe prestarsi adesione, ragionevolmente, già a legislazione invariata, difettando nel nostro sistema una soluzione normativa analoga a quella (certamente tenuta presente nella richiamata proposta dottrinale, la quale, tuttavia, ne è anche rimasta sin troppo influenzata) contenuta nella *Rule 201* delle *Federal rules of evidence* nordamericane, che autorizza senz'altro la *judicial notice* di fatti *verificabili*, intesi come quelli il cui contenuto può essere “determinato con precisione e prontezza da fonti la cui accuratezza non può essere ragionevolmente messa in discussione”. Ciò non significa, peraltro, che non sia proprio questa, forse (e in ogni caso, naturalmente, nel rispetto del principio del contraddittorio), la direzione verso la quale sarà utile o inevitabile orientarsi, sul piano del diritto positivo, in un prossimo futuro, tenendo adeguatamente conto della necessità di adattare il dettato positivo ai mutamenti sociali intervenuti rispetto al tempo al quale risale la codificazione delle regole processuali in uso<sup>100</sup>: ma è questa, evidentemente, una prospettiva diversa da quella riferibile all'applicazione del diritto vigente (nonché, a stretto rigore, persino estranea al tema del fatto notorio<sup>101</sup>).

---

865

---

<sup>100</sup> Osserva F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete Internet: un rapporto difficile*, cit., 400, che «l'avvicinamento del giudice alle informazioni circolanti su *internet* sembra conforme agli insegnamenti dell'antropologia giuridica, in forza dei quali si può dire che ogni sentenza è giusta solo se è percepita come tale dalla comunità alla quale il giudice appartiene». Il che dovrebbe collegarsi alla considerazione (pure essa espressa dall'A., *op.loc.cit.*) che «con *Internet* è cambiata la stessa struttura della conoscenza: non più una conoscenza piramidale (dove le informazioni che vengono trasmesse dall'alto sono quelle più specializzate e affidabili), ma a forma di rete. Una ragnatela di informazioni che vengono connesse e trasmesse e che fanno parte della conoscenza collettiva»; senonché, proprio come quando si abbia a che fare con una ragnatela, c'è anche il rischio – come più sopra è stato sottolineato – di rimanere invischiati (in questo caso) in conoscenze fallaci, la cui attendibilità deve essere previamente verificata (ciò a cui dovrebbe servire, appunto, il rispetto della garanzia del contraddittorio).

<sup>101</sup> L'eventuale utilizzabilità processuale (prospettata) dei dati ricavabili dalla rete (in quanto verificabili e acquisibili al processo ai fini della decisione, previa sollecitazione e svolgimento del contraddittorio tra le parti), evidentemente, inciderebbe certamente sulla dinamica processuale, ma solo attraverso una particolare conformazione dei meccanismi di introduzione processuale e verifica probatoria dei fatti così considerati; laddove, tradizionalmente, l'area del fatto notorio copre un meccanismo del tutto differente, che consente di fondare la decisione sopra una indiscutibile *verità extraprocessuale* che (non tanto viene acquisita al processo e in esso verificata, quanto e piuttosto) è a diretta disposizione del giudicante e che non richiede alcuna verifica processuale.

